


I COMUNI INTERESSATI DALL'IPOTESI DI FUSIONE NELL'AMBITO DELL'UNIONE COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA:



Comuni	residenti 1/1/2010	prossime elezioni
Bazzano	6.846	2014
Castello Di Serravalle	4.902	
Crespellano	9.834	
Monteveglio	5.274	
Savigno	2.811	

ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE A SEGUITO DELLA FUSIONE DI COMUNI PREESISTENTI

Si applica l'**art.133 comma 2 della Costituzione**, ai sensi del quale, per l'istituzione di un nuovo Comune e per la modifica dei confini e delle denominazioni comunali, **occorre una legge regionale preceduta dalla consultazione delle popolazione interessate**.

La procedura da seguire per l'approvazione delle leggi regionali è contenuta in leggi regionali generali che disciplinano l'iniziativa legislativa e le modalità per la consultazione delle popolazioni interessate, in particolare la normativa di riferimento per l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte dei cittadini si rinviene nella **l.r. 24/1996, Titolo III** e nella **l.r. 34/1999**, "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum", così come modificata dalla l.r. 8/2008.

L'iniziativa legislativa, ai sensi dell'art.8 l.r. 24/1996, può essere esercitata:

- dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dello Statuto regionale (secondo l'art. 18 del vigente Statuto regionale, sono promotori di un progetto di legge popolare almeno cinquemila elettori, ciascun Consiglio provinciale, uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti);
- dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dello Statuto regionale.

Attualmente è l'art. 50 del nuovo Statuto della Regione che disciplina l'iniziativa legislativa.

Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare **i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art.6 del Tuel, ovvero con maggioranza qualificata dei 2/3, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.**

Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza la Giunta regionale deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, in caso positivo, presentare al Consiglio regionale il corrispondente Progetto di legge, specificando nella relazione di accompagnamento al pdl le motivazioni con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali (art.8, comma 6 l.r. 24/1996).

Entro 8 giorni dalla presentazione del progetto di legge all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, lo stesso deve essere trasmesso **alla Provincia** per l'espressione di un parere in merito. Il parere viene richiesto anche ai Comuni se l'iniziativa non promana dagli stessi.

Decorsi 60 giorni, si prescinde. Decorso tale termine la Commissione consiliare competente esamina il pdl e il parere, se espresso, e li trasmette con una relazione al Consiglio regionale entro 15 giorni.

Il Consiglio regionale dispone il referendum consultivo. Potrebbe non disporlo nei casi in cui non vi sia obbligato (art. 11 commi 1, *1bis* e *1ter* della l.r. 24/1996).

Il Consiglio regionale definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare. Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate, la nostra legge prevede, in questo specifico caso (fusione o aggregazione di più Comuni) che debbano intendersi “tutti gli elettori dei Comuni interessati”, ex art.11, comma 2, lett. a), l.r. 24/1996.

Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.

Si ricordi che l'art. 12 della l.r. 24/1996 ai commi 4 e 5 dispone che:

“ 4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;

b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, **siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo**, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. **Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali** ai sensi della normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativi. **Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.”**

Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.

Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio provinciale il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la **pubblicazione** nel Bollettino ufficiale della Regione e **lo invia al Presidente del Consiglio**.

Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Nel caso in cui i Consigli comunali procedano, ai sensi dell'art.11, comma 5, l.r. 24/1996, all'indizione di un proprio referendum consultivo sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, e consentano di esprimersi tutte le popolazioni interessate, il Consiglio regionale non procederà all'indizione del referendum regionale. In tal caso, la Regione provvederà al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'espletamento del referendum comunale solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni.

La votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. L'esito della consultazione referendaria non è vincolante rispetto alla decisione che il legislatore regionale deve assumere in merito al progetto di legge.

Il Consiglio regionale, delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni.

FASE SUCCESSIVA ALLA APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI FUSIONE

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni la Regione provvede al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.

I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.

Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni.

In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

IPOTESI DI PROCEDURA ATTIVATA DAGLI ELETTORI

1° ipotesi: l'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni può, secondo le regole generali, essere esercitata da almeno 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna; in tal caso la proposta deve contenere il testo del Progetto di legge, redatto in articoli ed accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

E' possibile chiedere assistenza all'Ufficio della Presidenza del Consiglio regionale per la redazione del testo nonché chiedere informazioni alle competenti strutture della Giunta e del Consiglio.

In tal caso l'assemblea legislativa esamina il testo licenziato dalla Commissione, e delibera se procedere o meno all'indizione del referendum. Qualora decida di non indirlo, il progetto s'intende definitivamente non approvato.

2° ipotesi: è possibile formulare istanza alla Giunta regionale perché eserciti l'iniziativa legislativa; in questo caso occorre che tale istanza sia proposta dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati (art. 8, comma 3, l.r. 24/1996); le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi della normativa regionale in materia di iniziativa popolare (l.r. n. 34 del 1999, modificata dalla l.r. n. 8/2008). Anche in questo caso all'Assemblea legislativa viene riconosciuto ampio margine di discrezionalità nell'approvare o meno l'indizione del referendum: qualora non lo indica, il progetto s'intende definitivamente non approvato.

Si rinvia alla l.r. n. 34 del 1999, modificata dalla l.r. n.8/2008, per le norme relative ai requisiti ed alla tempistica per l'esercizio dell'iniziativa legislativa degli elettori.

CRONOGRAMMA

- 1) Deliberazione consigli comunali > 2/3
- 2) Presentazione **dell'istanza** alla giunta regionale
- 3) **entro 60 giorni** : la giunta regionale presenta al consiglio regionale il corrispondente p.d.l
- 4) Presentazione del progetto di legge all'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa,
- 5) **entro 8 giorni** trasmissione **alla provincia** (ed eventualmente ai Comuni se iniziativa popolare) per l'espressione di un parere in merito
- 6) **entro 60** perviene il parere o se ne prescinde
- 7) **entro altri 15 giorni** la Commissione assembleare competente esamina il pdl e il parere, se espresso, e li trasmette con una relazione all'Assemblea legislativa regionale
- 8) L'assemblea legislativa esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum. Se decide favorevolmente delibera l'indizione del referendum consultivo, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare nonché l'ambito territoriale che in questo caso coincide con "tutti gli elettori dei Comuni interessati"

Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato.

- 9) **Entro ulteriori 10 giorni**: Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione. Data scelta in una domenica tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto di indizione, che se è datato dopo il 1 aprile il periodo utile si computa dal successivo 15 settembre. (Esempio: decreto 23 febbraio: termine dal 24 aprile al 22 maggio; se il decreto interviene il 3 aprile il referendum potrà espletarsi dal 18 settembre al 9 ottobre)

Sospensione del referendum: Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio (indicativamente da settembre 2014 a settembre 2015). Si procede comunque al rinvio di 6 mesi quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati (indicativamente nella tornata generale dalla data di indizione febbraio/marzo 2014 a 6 mesi dopo elezioni verso novembre 2014). (*Parrebbe che se all'inizio del 2014 non si è già espletato il referendum tutto si blocchi fino alla fine del 2015*) Qualora fossero indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, o fossero indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali.

- 10) L'ufficio provinciale trasmette il verbale contenente i risultati del referendum al Presidente della Giunta regionale.

I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

- 11) Il Presidente della Giunta regionale dispone la **pubblicazione** nel Bollettino ufficiale della Regione del verbale e **lo invia al Presidente dell'assemblea legislativa**
- 12) **Entro 60 giorni**: deliberazione definitiva sul progetto di legge da parte dell'assemblea legislativa.

Circa otto/nove mesi più il tempo per il referendum

Ulteriori informazioni utili in materia

Oltre al promemoria delle procedure da seguire per l'eventuale fusione, unitamente a tutti i riferimenti alle principali leggi regionali, è utile sapere che in caso di fusione sono previsti incentivi statali ed incentivi regionali che si assommano tra loro.

CONTRIBUTI REGIONALI

Il riferimento legislativo è l'**art. 16, l.r. n. 10/2008** espressamente dedicato all'incentivazione della fusione di Comuni. Tale articolo prevede:

- “1. La Regione incentiva le fusioni dei Comuni, con specifiche premialità per quelle coinvolgenti i Comuni aventi meno di 3.000 abitanti o comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma di riordino territoriale prevede altresì specifiche premialità per la fusione di Comuni già precedentemente aderenti alla medesima Unione di Comuni.
2. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e le Unioni interessate effettuano annualmente una ricognizione delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre anni dei contributi regionali per le Unioni, presentano altresì caratteristiche demografiche, territoriali e di integrazione delle funzioni tali da incoraggiare l'avvio di una apposita iniziativa legislativa regionale, d'intesa con i Comuni interessati, finalizzata alla fusione. Tali percorsi coinvolgono prioritariamente le Unioni costituite da un numero ridotto di Comuni e con una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.
3. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, e stabilisce la durata, non inferiore a quindici anni, di quelli ordinari annuali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il Programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di Comuni.
5. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si applica alcuna riduzione proporzionale.
6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono **contributi** a favore degli enti locali garantiscono **priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione**. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme dei commi precedenti, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno previsti al momento della approvazione delle leggi regionali di fusione dei Comuni”.

La citata norma di legge regionale demanda, dunque, al Programma di Riordino Territoriale la specificazione degli incentivi corrisposti alle fusioni e la definizione della **durata, non inferiore a quindici anni**, di quelli ordinari annuali. Sempre al Programma di Riordino Territoriale è demandata la possibilità di prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di Comuni.

Il **Programma di Riordino Territoriale** (adottato con **deliberazione della Giunta regionale n. 2145/2010**, in particolare il **paragrafo n. 5 dell'allegato A** recante “Criteri e modalità, per l'annualità 2011, per l'erogazione dei contributi di natura corrente alle unioni di comuni e alle comunità montane a sostegno delle gestioni associate e dei contributi per le fusioni) prevede che:

“1) Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 10/2008, il PRT definisce i criteri di erogazione degli incentivi finanziari prevedendo specifiche premialità per il Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più Comuni;

2) Al nuovo Comune istituito nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente costituiti con la legge di fusione, spettano i seguenti contributi regionali:

- un **contributo straordinario una tantum**, quantificato dalla legge regionale di istituzione del nuovo Comune a seguito di fusione o incorporazione, verrà erogato entro 90 giorni dalla sua istituzione, a titolo di compartecipazione alle spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e al fine di contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione dei servizi sull'intero territorio del Comune nel istituito;

- un **contributo ordinario annuale**, di durata non inferiore ai 15 anni, quantificato dalla legge regionale di istituzione del nuovo Comune che dovrà tener conto del **criterio della popolazione e del numero dei Comuni** soggetti di fusione;

3) La legge regionale di fusione disporrà altresì che il contributo ordinario annuale risultante dall'applicazione dei criteri di cui sopra **potrà essere maggiorato del 20% qualora il Comune neo istituito derivi dalla fusione di Comuni precedentemente aderenti alla medesima Unione;**

4) Nell'ambito di programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli Enti Locali viene garantita priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione nei 10 anni successivi alla loro costituzione; parimenti la stessa priorità viene applicata anche nell'ambito dei provvedimenti provinciali adottati su delega regionale;

5) Il contributo straordinario iniziale ed i contributi ordinari annuali saranno determinati dalla legge regionale istitutiva del nuovo Comuni soggetto di fusione o incorporazione, che prevedrà appositi capitoli del bilancio di previsione al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici suindicati.

Entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la durata dei contributi, il nuovo Ente è tenuto a trasmettere al competente Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi. La mancata rendicontazione comporterà la revoca del contributo e il conseguente recupero delle somme già erogate".

Infine, la legge regionale n.10 ha previsto **in sede di riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna**, l.r. n. 2/2004, **priorità di finanziamento** per le Comunità montane che realizzino processi di fusione tra i relativi Comuni (la l.r. 10/2008 ha inserito **l'art. 3-bis** "Programma regionale per la montagna" nella **l.r. 2/2004**: "1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale: ...b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo priorità di finanziamento per le Comunità montane che realizzino processi di fusione tra i relativi Comuni" ...).

Come anticipato, ai contributi regionali si assommano anche i contributi statali per le fusioni.

CONTRIBUTI STATALI

Il riferimento legislativo è **l'art. 1, c. 164, legge n. 662/1996**, che ha uno stanziamento di 1.549.370 Euro a favore delle fusioni. A titolo esemplificativo segnalo due fusioni, risalenti agli anni 90, finanziate dallo Stato nella Regione Veneto (quelle dei Comuni di Porto Viro -RV, e del Comune Due Carrare - PD); alle quali sono stati corrisposti annualmente dallo Stato, rispettivamente, circa 528.000 euro e 220.000 euro annui per dieci annualità. Il criterio di quantificazione è stabilito dall'**art. 6 del D.M. n. 318/2000** che, al **comma 1**, prevede per i comuni scaturenti da fusione di preesistenti comuni un contributo straordinario, per dieci anni, pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente all'istituzione del nuovo ente.